

DISCIPLINARE DI GARA

Oggetto: procedura negoziata, ex art. 36 co. 2 lett. b) del d.lgs 50/2016, a mezzo richieste di offerta (rdo) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (mepa) per la fornitura di gas tecnici in bombole e ghiaccio secco per i fabbisogni di n. 9 dipartimenti dell'Università degli studi di Padova per 24 mesi.

CIG: 83895045B6

- Art. 1 - Premessa
- Art. 2 - Documentazione di gara
- Art. 3 - Normativa di riferimento - Rinvio
- Art. 4 - Oggetto, durata e base di gara
- Art. 5 - Procedura di individuazione degli offerenti
- Art. 6 - Indirizzi e punti di contatto
- Art. 7 - Soggetti ammessi a partecipare
- Art. 8 - Requisiti di partecipazione
- Art. 9 - Avalimento
- Art. 10 - Subappalto. Divieto di cessione dell'Appalto
- Art. 11 - Garanzia a corredo dell'offerta
- Art. 12 - Termini di presentazione dell'offerta e richieste di chiarimenti
- Art. 13 - Documentazione di gara
- Art. 14 - Documenti ed informazioni complementari
- Art. 15 - Validità e durata dell'offerta
- Art. 16 - Criterio di aggiudicazione
- Art. 17 - Esclusioni
- Art. 18 - Offerte anormalmente basse
- Art. 19 - Esecuzione anticipata del contratto
- Art. 20 - Perfezionamento del contratto – Stipula
- Art. 21 - Integrazioni e modifiche
- Art. 22 - Accesso Atti - Aspetti riservati
- Art. 23 - Controversie – Procedure di ricorso
- Art. 24 - Normativa di riferimento – Rinvio

Articolo 1 **Premessa**

1. L'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze del Farmaco, di seguito denominata "Ente", intende procedere all'affidamento della fornitura di gas tecnici in bombole e ghiaccio secco per i fabbisogni di n. 9 dipartimenti dell'Università degli studi di Padova per una durata contrattuale pari a 24 mesi, mediante procedura telematica di acquisto, a seguito di avviso pubblico di manifestazione di interesse. La procedura avverrà ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 tramite richiesta di offerta (RdO)

nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MePA), con applicazione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 co. 9 bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. In merito alle specifiche tecniche delle prestazioni che l'Ente intende acquisire, si rinvia a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico e negli altri documenti di gara.

3. La partecipazione alla gara comporta l'accettazione implicita, integrale, senza riserva alcuna ed incondizionata di tutte le norme della Documentazione di Gara.

4. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Prof. Stefano Moro, – Dipartimento di Scienze del Farmaco, tel 049/827 5346- 5361 mail dip.scienzedelfarmaco@unipd.it

Articolo 2

Documentazione di Gara

La Documentazione di Gara è costituita da:

- Capitolato Amministrativo;
- Capitolato Tecnico;
- Disciplinare di gara;
- R.d.O;
- Documentazione amministrativa e tecnica allegata alla presente procedura;

Articolo 3

Normativa di riferimento - Rinvio

1. La gara ed i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della stessa sono regolati:
 - dalle norme contenute nella R.d.O., nel Disciplinare, nonché in tutta la restante Documentazione di Gara.
 - dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
 - dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Padova;
 - dalle norme del Codice Civile;
 - dalla documentazione, regolamenti e quant'altro disciplinato dal MePa.

Articolo 4

Oggetto, durata e base di gara

1. Il presente affidamento ha per oggetto la fornitura di gas tecnici in bombole e ghiaccio secco per i fabbisogni di n. 9 dipartimenti dell'università degli studi di Padova per una durata contrattuale pari a 24 mesi.

2. Il contratto decorre dal momento della stipula o dal momento successivo imposto dall'espletamento delle procedure di aggiudicazione previste dalla legge. L'esecuzione della fornitura deve avvenire secondo le caratteristiche tecniche ed entro i termini perentori indicati nel capitolato tecnico.

3. L'importo economico massimo posto a base di gara per l'intero periodo contrattuale è pari ad € 195.000,00 (centonovantacinquemila/00), oltre oneri per la sicurezza pari ad € 3.650,00 (tremilaseicentocinquanta/00), a cui sommare IVA a norma di legge.

4. A pena di esclusione sono ammesse solo offerte uguali o in ribasso rispetto alla base di gara.

5. Sono esclusi dalla gara i concorrenti che presentino:

- 5.1 offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- 5.2. offerte plurime oppure offerte in variante, rispetto a quanto fissato nella Documentazione di Gara;
- 5.3. offerte sottoposte a condizione oppure espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri;
- 5.4 offerte alternative;

5.5 offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura ovvero non conformi rispetto alle condizioni indicate nella documentazione di gara.

5.6 offerte di beni/prestazioni di servizi che non rispettino le caratteristiche minime ovvero con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quelle stabilite nel Capitolato - Parte Tecnica e/o nel Capitolato - Parte Amministrativa.

5.7 offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni fissate nella Documentazione di Gara;

5.8 offerte incomplete e/o parziali.

6. L'Ente appaltante si riserva di: - non aggiudicare la gara – nel suo complesso, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto, titolo o pretesa al riguardo; - di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

Articolo 5

Procedura di individuazione degli offerenti

1. La procedura per l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare il contratto di appalto, è la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tramite richiesta di offerta" (RdO) nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), previa consultazione degli operatori economici che hanno presentato istanza di manifestazione di interesse nei termini e con le modalità indicate nell'avviso pubblico di manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti previsti dal medesimo avviso e abilitati al rispettivo bando.

Articolo 6

Indirizzi e punti di contatto

1. La struttura referente della procedura amministrativa è la seguente: Dipartimento di Scienze del Farmaco – Via F. Marzolo, 5 – 35131 Padova.

2. Tutte le comunicazioni inerenti la procedura dovranno essere inviate tramite la sezione "Comunicazioni" della procedura Rdo in Mepa.

Articolo 7

Soggetti ammessi a partecipare

1. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del Codice, abilitati al bando MePa di cui all'art. 1 del presente Disciplina, così individuati: - operatori economici con idoneità individuale di cui all'art. 45, comma 2, lett. a), b) e c) del Codice; - operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g) del Codice oppure operatori che intendano riunirsi o consorziarsi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 48 dello stesso Codice. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni dell'art. 45 del Codice.

2. È vietata l'associazione in partecipazione, ai sensi dell'art. 48, comma 9 del Codice.

3. In caso di partecipazione nelle forme di cui all'art. 45, lett b) e c) del Codice, troverà applicazione l'art. 47 del medesimo Codice. In caso di partecipazione nelle forme di cui all'art. 45, lett. d), e) ed f) del Codice, la mandataria dovrà eseguire la prestazione in misura maggioritaria.

4. Saranno ammesse anche offerte presentate da concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione non comportino che le offerte stesse siano imputabili a un unico "centro decisionale".

5. Ai sensi dell'art 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle così dette black list di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in

possesto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'Ente effettuerà nei confronti di tutti i concorrenti i dovuti controlli d'ufficio attraverso la consultazione del sito internet del Dipartimento del Tesoro ove sono presenti gli elenchi degli operatori economici aventi sede nei paesi inseriti nelle black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 in possesso dell'autorizzazione ovvero di quelli che abbiano presentato istanza per ottenere l'autorizzazione medesima.

6. Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

7. In caso di R.T.I. (Raggruppamento Temporaneo di Imprese) nella domanda di partecipazione ciascun componente il raggruppamento deve specificare:

- le parti del servizio che eseguirà in caso di aggiudicazione;
- la quota in percentuale di partecipazione al raggruppamento;

la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, una misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. Il servizio è eseguito dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante.

Articolo 8

Requisiti di partecipazione

Il concorrente deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti generali nonché dei criteri selettivi di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale così come indicati nell'avviso pubblico di manifestazione di interessi.

In particolare, sono richiesti i seguenti requisiti di ordine generale:

- insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- non ricorrenza del divieto di cui all'art. 48, co. 7, D.lgs. 50/2016;
- insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 53, co. 16 ter, del D.lgs. 165 del 30/03/2001.

Con riferimento ai requisiti di *capacità tecnico-professionale*, sono richiesti i seguenti requisiti (artt. 83 e 84 del D.lgs. 50/2016):

- iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto sociale pertinente all'oggetto dell'appalto;

Tale requisito deve essere posseduto per intero dall'operatore economico che presenta l'offerta.

Pertanto, in caso di partecipazione in forma associata il requisito non può essere frazionato tra più operatori economici. In caso di avvalimento il requisito dovrà essere posseduto per intero dall'impresa ausiliaria.

Articolo 9

Avvalimento

1. In attuazione del disposto dell'art. 89 del Codice il concorrente - singolo o in raggruppamento di cui all'art. 45 del Codice - può avvalersi, relativamente ai requisiti richiesti, dei requisiti di un altro soggetto.

2. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di un altro soggetto.

3. Non è consentito a pena di esclusione:

- a) che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente;
- b) che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

4. Ciascun concorrente che intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento dovrà dichiararlo nella documentazione messa a disposizione dall'Ente;

5. Dovrà essere presentato, inoltre, a pena di esclusione:

- 1) il contratto, in originale o copia autentica, con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell'incarico (il

contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria);

2) dichiarazione sostitutiva, in alternativa al contratto, solo nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo; la dichiarazione deve attestare il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo e deve contenere l'obbligo nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, di cui è carente il concorrente.

6. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione all'esecuzione del contratto.

Articolo 10

Subappalto. Divieto di cessione dell'Appalto

1. Il subappalto è ammesso, solo su autorizzazione scritta dell'Ente, in conformità all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Il concorrente deve indicare, in sede di domanda di partecipazione alla gara, le parti della prestazione che intende subappaltare con la relativa percentuale; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

3. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l'esclusione dalla gara ma rappresenta impedimento per l'Aggiudicatario a ricorrere al subappalto.

Articolo 11

Garanzia a corredo dell'offerta

1. Per partecipare alla presente procedura il concorrente, a pena di esclusione, deve essere in possesso di apposita garanzia "provvisoria" nella misura pari al 2% (dueper cento) dell'importo presunto posto a base di gara.

2. Per il disposto dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo

eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

3. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

4. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito/i, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti anche allegando copia del/i certificato/i.

5. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, la garanzia provvisoria può essere costituita, a scelta del concorrente:

- in contanti, o con bonifico sul conto corrente intestato all'Ente presso la Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. - Sede di Padova - Codice IBAN: IT81B0622512186100000046556 e dovrà essere presentato originale del versamento con l'indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso;
- attraverso assegni circolari intestati all'Università degli Studi di Padova;
- con titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso la Tesoreria dell'Ente, Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., sede di Padova (PD), ovvero, presso le aziende autorizzate a titoli di pegno, a favore dell'Ente; in tal caso dovrà essere presentato originale o copia conforme del titolo;
- mediante fideiussione bancaria o assicurativa, ovvero, rilasciata da un intermediario finanziario, iscritto nello elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione, iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998, conforme agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n. 123

6. Le fideiussioni e le polizze relative alla garanzia provvisoria dovranno essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva, rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa l'identità, la qualifica e i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In alternativa, la garanzia dovrà essere corredata da autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo. L'Ente si riserva di effettuare dei controlli a campione interrogando direttamente gli Istituti di Credito/Assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori. Ferma la produzione dell'apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, l'Ente provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto.

7. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9.

8. La garanzia provvisoria deve:

- avere validità almeno per 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta e, comunque, fino all'aggiudicazione "definitiva" della procedura;
- contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
- prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- prevedere la sua operatività entro giorni 15 (quindici) solari, a semplice richiesta scritta dell'Ente;
- prevedere che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell'Ente, sia esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Ente stesso;

- prevedere che l'offerta sia garantita dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, qualora alla scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

9. Inoltre, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d'esclusione, produrre una dichiarazione di impegno di un fideiussore (Istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. n. 385/1993) corredata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, con la quale lo stesso si impegna a rilasciare la garanzia "definitiva", qualora il concorrente risultasse aggiudicatario. Tale impegno può essere contenuto, anche in apposita esplicita clausola all'interno del documento di garanzia provvisoria.

10. La dichiarazione di impegno non è necessaria in caso di microimprese, piccole e medie imprese e raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

11. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

12. La cauzione provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

13. Nel caso di partecipazione alla gara in forma di impresa "singola", la garanzia è sottoscritta in calce, con firma leggibile e per esteso, dal Legale Rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa concorrente nella presente procedura; deve essere stipulata a favore dell'Ente con l'indicazione che il soggetto garantito è l'impresa stessa.

14. Nel caso di partecipazione alla gara di R.T.I. 'costituito', la garanzia è sottoscritta in calce, con firma leggibile e per esteso, dal Legale Rappresentante della sola Capogruppo; deve essere stipulata a favore dell'Ente con l'indicazione che il soggetto garantito è l'R.T.I. 'costituito'. Nel caso di partecipazione alla gara di R.T.I. 'costituendo', la garanzia è sottoscritta in calce, con firma leggibile e per esteso, dal Legale Rappresentante di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento; deve essere stipulata a favore dell'Ente con l'indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le Imprese componenti il costituendo raggruppamento.

15. Nel caso di partecipazione alla gara di G.E.I.E., la garanzia è sottoscritta in calce, con firma leggibile e per esteso, dal Legale Rappresentante del G.E.I.E.; deve essere stipulata a favore dell'Ente con l'indicazione che il soggetto garantito è il G.E.I.E. stesso.

16. Nel caso di partecipazione alla gara di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), lett. c) e lett. e), del Codice, la garanzia è sottoscritta in calce, con firma leggibile e per esteso, dal Legale Rappresentante del Consorzio, deve essere stipulata a favore dell'Ente con l'indicazione che il soggetto garantito è il Consorzio e, se ricorre il caso, la consorziata per la quale il Consorzio concorre.

17. Nel caso di partecipazione alla gara di Consorzi 'costituendi', la garanzia è sottoscritta in calce, con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante di tutte le imprese consorziate; deve essere stipulata a favore dell'Ente con l'indicazione che il soggetto garantito sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio.

18. La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle indicate al presente articolo costituirà causa di esclusione.

Articolo 12

Termini di presentazione dell'offerta e richieste di chiarimenti

1. I termini perentori di scadenza per la presentazione dell'Offerta e per la presentazione delle richieste di chiarimenti risultano indicati a portale MePa nei dati della R.d.O.

2. Eventuali chiarimenti inerenti la procedura di gara dovranno pervenire esclusivamente attraverso l'area "Comunicazioni" del MePa della specifica R.d.O.

Articolo 13

Documentazione di gara

1. L'operatore Economico dovrà allegare nella **Busta Amministrativa**:

- a) **DGUE (*)** sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico dichiarante, o da altra persona dotata di poteri di firma;
- b) **Modello D integrativo, firmato digitalmente**, con relativa marca da bollo di importo pari a € 16,00 (sedici/00);
- c) **Cauzione provvisoria**;
- d) **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della Delibera n. 157 del 17/02/2016 dell'A.V.C.P., ai sensi dell'art. 216, comma 13 del Codice relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE con l'indicazione della terna di subappaltatori;

2. Nella **Busta tecnica** il concorrente dovrà allegare:

- a) **Scheda tecnica** dei prodotti offerti. Si precisa che la scheda fornita non dovrà contenere alcuna indicazione dei prezzi, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

3. Nella **Busta Economica** l'operatore economico dovrà allegare:

- a) **l'Offerta economica risultante dal fac-simile di Sistema (MePA)**
- b) il **"Modello O_dettaglio offerta"**, predisposto dalla Stazione Appaltante. Si precisa che l'operatore dovrà quotare ogni singola voce di dettaglio e l'importo sarà riferito all'unità di misura del prodotto richiesto come indicata nel file stesso. L'offerta del concorrente sarà composta dalla sommatoria delle singole voci (totale offerta).

Si precisa che l'importo offerto nel portale MePA dovrà coincidere con la cifra totale inserita nel file excel "Modello O_dettaglio offerta" e che in caso di discordanza prevarrà l'importo inserito a sistema (MePA). Per la corretta compilazione della suddetta documentazione si fa presente che: l'offerta economica dovrà essere, pena l'esclusione dalla presente procedura, sottoscritta con firma digitale dal Legale rappresentante dell'impresa, o da persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura.

(*) INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL "DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO":

- **L'operatore economico che partecipa per proprio conto** deve produrre un solo "Documento di gara unico europeo (DGUE)" – compilando le seguenti parti:
 - **Parte II – Sezione A** "Informazioni sull'operatore economico" - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – **Sezione B** "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore Economico"; - **Sezione C** "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (Articolo 89 del Codice-Avvalimento)" solo in caso di ricorso all'avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016; **Sezione D** "Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento";
 - **Parte III – Tutte le sezioni**;
 - **Parte IV – Sezione A "Idoneità" (Punto 1** - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo); **Sezione C** "Capacità tecniche e professionali" **punto 10** - **Sezione D** "Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale" (precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria);
 - **Parte VI**.
- **In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti** di cui all'art. 45, c. 2, lett. d), e) del D.Lgs. n. 50/2016 il "Documento di gara unico europeo (DGUE)" deve essere

presentato e sottoscritto, a pena di esclusione, da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o consorzio.

Nello specifico **la mandataria** dovrà compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II – Sezione A** “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – **Sezione B** “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”; **Sezione C** “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (Articolo 89 del Codice-Avvalimento) solo in caso di ricorso all’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016; **Sezione D** “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento”;
- **Parte III – Tutte le sezioni;**
- **Parte IV – Sezione A “Idoneità” (Punto 1** - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo); **Sezione C** “Capacità tecniche e professionali” **punto 10 - Sezione D** “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” (precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria);
- **Parte VI.**

La/e mandante/i dovrà/dovranno compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II – Sezione A** “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – **Sezione B** “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico; **Sezione C** “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (Articolo 89 del Codice- Avvalimento) solo in caso di ricorso all’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016; **Sezione D** “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento”;
- **Parte III – Tutte le sezioni;**
- **Parte IV – Sezione A “Idoneità” (Punto 1** - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo); **Sezione C** “Capacità tecniche e professionali” **punto 10- Sezione D** “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” (precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria);
- **Parte VI.**

- In caso di **consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane** di cui all’art. 45, c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, nonché in caso di **consorzio stabile** di cui all’art. 45, c.2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 il “**Documento di gara unico europeo (DGUE)**” deve essere presentato e sottoscritto, a pena di esclusione, anche da parte delle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di partecipare.

Nello specifico il **Consorzio** dovrà compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II - Sezione A** “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – **Sezione B** “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”; **Sezione C** “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (Articolo 89 del Codice-Avvalimento) solo in caso di ricorso all’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016; **Sezione D** “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento”;
- **Parte III – Tutte le sezioni;**
- **Parte IV – Sezione A “Idoneità” (Punto 1** - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo); **Sezione C** “Capacità tecniche e professionali” **punto 10- Sezione D** “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” (precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria);
- **Parte VI.**

La/e impresa/e consorziata/e per la/e quale/i il consorzio dichiara di partecipare dovrà/dovranno compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II – Sezione A** “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – **Sezione B** “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”;

- **Parte III – Tutte le sezioni;**

- **Parte IV – Sezione A “Idoneità” (Punto 1** - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo); **Sezione C** “Capacità tecniche e professionali” **punto 10- Sezione D** “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” (precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria);

- **Parte VI.**

Articolo 14

Documenti ed informazioni complementari

1. La documentazione e le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, devono essere redatte in conformità ai fac-simili di modelli forniti dall’Ente ed allegati alla R.d.O.
2. Nel caso di documentazione predisposta direttamente dal concorrente senza utilizzazione dei modelli preordinati dall’Ente, essa dovrà contenere tutte le dichiarazioni previste in tali modelli.
3. Le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, vanno prodotte secondo quanto fissato dalle norme di gara e devono recare la sottoscrizione non autenticata, nell’ultima pagina, con firma leggibile e per esteso, da parte del Titolare o Legale Rappresentante del concorrente, corredate da una fotocopia di un valido documento di identità di chi sottoscrive oppure dovranno essere sottoscritte digitalmente.
4. Le suddette dichiarazioni possono essere rese anche da un Procuratore del Legale Rappresentante munito di idonei poteri di firma; anche in tal caso occorrerà che esse siano corredate da una fotocopia di un valido documento di identità di chi sottoscrive oppure dovranno essere sottoscritte digitalmente.
5. Si rammentano le sanzioni penali nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni amministrative di legge.
6. Qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate, oltre alle conseguenze penali del caso, il concorrente sarà escluso dalla gara o, se risultato aggiudicatario, decadrà dall’aggiudicazione, la quale verrà revocata.
7. Qualora la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall’Ente, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.

Articolo 15

Validità e durata dell’offerta

1. Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è di 180 (centottanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
2. Nel caso in cui il procedimento non si concluda entro il termine suddetto, l’Ente potrà chiedere il differimento di detto termine ed il concorrente dovrà procedere a rinnovare la garanzia per l’ulteriore periodo, secondo le indicazioni che saranno impartite dall’Ente stesso.

Articolo 16

Criterio di Aggiudicazione

1. La presente gara verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, come previsto dall'art. 36 comma 9-bis e dall'art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016, trattandosi di una fornitura con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato.
2. L'assegnazione definitiva verrà fatta mediante apposito provvedimento dell'Ente

Articolo 17

Esclusioni

1. _____ Costituiscono causa di esclusione dalla gara le ipotesi di esclusione espressamente contemplate nel presente Disciplinare e nella restante Documentazione di Gara ovvero previste per legge;

Articolo 18

Offerte anormalmente basse

1. In merito all'anomalia, si procederà come previsto dall'art. 97 del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 19

Esecuzione anticipata del contratto-

1. Nei casi previsti dall'art. 32, comma 8 del Codice, l'Ente si riserva la facoltà di pretendere comunque l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, anche prima della sua formalizzazione, mediante apposito atto di esecuzione anticipata del servizio sotto le riserve di legge, tenuto comunque conto delle prescrizioni di cui al medesimo art. 32 del Codice, relative al "termine dilatorio" in materia di stipula dei contratti d'appalto.

Articolo 20

Modalità di esperimento della gara - Aggiudicazione

Successivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il R.U.P., eventualmente coadiuvato da un seggio di gara, provvederà all'apertura telematica delle buste amministrative caricate a sistema ed alla verifica delle stesse. Ove non esaurisca le predette attività nella prima seduta, procederà analogamente in successive sedute. Qualora ne ricorrano le condizioni, il RUP procederà ai sensi dell'art. 83 co. 9 del D.Lgs. 50/2016.

Al termine della verifica della presenza dei documenti contenuti nella Busta Amministrativa e al termine dei controlli successivi all'attivazione dello strumento del soccorso istruttorio, se previsto, il R.U.P. provvederà all'apertura della busta telematica contenente l'offerta tecnica. Il RUP eventualmente coadiuvato dal seggio di gara, procederà a verificare la regolarità dei documenti in essa contenuti, la rispondenza delle caratteristiche dei prodotti dichiarate nelle offerte tecniche con i requisiti minimi prestazionali previsti nel Disciplinare, nel Capitolato e relativi allegati, procedendo di conseguenza con l'ammissione o l'esclusione degli operatori economici alla successiva fase di gara. Il RUP procederà quindi con le comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016.

In riferimento ai concorrenti ammessi alla fase successiva, il RUP procederà all'apertura della busta telematica contenente le offerte economiche e verificherà la correttezza formale delle stesse. Successivamente prenderà atto della graduatoria provvisoria degli operatori ammessi alla valutazione, generata automaticamente dal portale MePa.

Il R.U.P. procederà alla proposta di aggiudicazione sulla base della suddetta graduatoria. A seguito dell'esperimento dei controlli di legge da parte del R.U.P., lo stesso procederà infine all'aggiudicazione definitiva ed alla successiva stipula del contratto sempre a mezzo del portale MePa in conformità con il provvedimento di aggiudicazione emanato dall'Ente ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Articolo 21

Perfezionamento del contratto – Stipula

1. Il contratto si intenderà validamente perfezionato con il caricamento a Sistema del “Documento di Stipula” (o dei documenti di stipula in caso di aggiudicazione dei due lotti ad operatori economici diversi) firmato digitalmente da parte del Punto Ordinante.

2. Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti:

- la Richiesta di Offerta ed allegata Documentazione di Gara, tra cui il presente Disciplinare;
- l’Offerta economica e relativa documentazione del Contraente, per quanto non in contrasto con la predetta Documentazione di Gara;
- il Provvedimento/i Provvedimenti di Aggiudicazione dell’Ente;

Le condizioni e le modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nel Capitolato Tecnico, nel Capitolato Amministrativo e nell’Offerta presentata in sede di gara.

3. Nel caso in cui la situazione dell’aggiudicatario impedisse per legge la formalizzazione, l’Ente fisserà un termine perentorio per la stipula del contratto che, se non rispettato, comporterà la revoca dell’aggiudicazione, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

Si applicano le sanzioni precedentemente previste qualora l’assegnatario:

- rinunci all’appalto aggiudicato;
- ritardi o rifiuti la firma del contratto;
- abbia fatto dichiarazioni false o mendaci per la gara (a seguito di verifiche dell’Ente anche dopo la stipulazione del contratto);
- non provveda agli adempimenti richiesti dall’Ente ai fini della stipula.

4. Non vale, ai fini del perfezionamento del contratto, la mera comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto. La comunicazione di aggiudicazione non ha valore di accettazione dell’offerta, ma costituisce semplicemente un presupposto per poter procedere alla stipula del contratto, la quale resta subordinata al rispetto, da parte dell’aggiudicatario, degli obblighi di legge e delle condizioni fissate nella Documentazione di Gara.

Articolo 22

Integrazioni e modifiche

1. L’Ente si riserva la facoltà di:

1.1. disporre qualsiasi provvedimento, compresi la revoca o l’annullamento (totale o parziale) della gara ovvero di non procedere all’aggiudicazione ovvero procedere all’aggiudicazione parziale ovvero non procedere alla stipula del contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione definitiva, in caso di legittime circostanze di impedimento o causa di forza maggiore, che rechino pregiudizio agli interessi generali dell’Ente, sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario;

1.2. non procedere alla stipula del contratto, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 97, del D.Lgs. n. 50/2016;

1.3. aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente per l’Ente;

1.4. applicare quanto disposto dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo.

Articolo 23

Accesso Atti - Aspetti riservati

1. Il diritto di accesso agli atti di gara è garantito nei limiti di quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, nonché dalla normativa in materia, ivi richiamata.
2. I costi di accesso inerenti ai diritti, al materiale ed al personale dedicato dall'Ente, sono a carico del concorrente che lo richieda.

Art. 24

Controversie – Procedure di ricorso

1. In caso di contestazioni, che dovessero sorgere tra l'Ente ed il concorrente a causa di possibili contraddizioni o indeterminazioni tra le condizioni espresse nella Documentazione di Gara e la documentazione presentata dal concorrente in gara, è sancita la prevalenza di quanto previsto nella Documentazione di Gara.
2. È esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie.
3. Avverso gli atti della procedura di gara ritenuti lesivi può essere presentato ricorso entro 30 (trenta) giorni al Tribunale Amministrativo Regionale con le modalità e secondo quanto previsto dall'art. 120 di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 25

Normativa di riferimento – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Disciplinare e nel Capitolato tecnico, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l'Abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico oltre che alle vigenti disposizioni legislative.